



COMUNE DI TRE VILLE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 63

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.. Ricognizione al 31.12.2024 ed atti connessi.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20.30** nella sala riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

1. Leonardi Matteo – Sindaco
2. Ballardini Eleonora
3. Bettoni Mirko
4. Braghini Daniela
5. Cimarolli Luca
6. Fedrizzi Andrea
7. Giovanella Aldo
8. Leonardi Biagio
9. Leonardi Daniele
10. Paoli Daniele
11. Simoni Katia
12. Simoni Stefano
13. Zambaldi Angela
14. Malacarne Mattia

Assenti i Signori:

Pangrazzi Paolo (G)

Assiste il Segretario comunale Lorena Salvagni.

Il Signor Leonardi Matteo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 7 co. 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.. Ricognizione al 31.12.2024 ed atti connessi.

Relazione.

Con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il legislatore nazionale ha introdotto una disciplina organica in materia di costituzione, mantenimento e gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni Pubbliche. In particolare, l'articolo 24 ha imposto alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute con riferimento all'anno 2016, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, sulla base della valutazione di determinati presupposti e parametri individuati dalla norma stessa. L'articolo 20 del TUSP ha inoltre stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione."

Nel contesto territoriale della Provincia Autonoma di Trento il legislatore provinciale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché delle specifiche competenze attribuite alla Provincia Autonoma di Trento in materia di organizzazione e razionalizzazione delle spese del sistema pubblico locale, ha recepito il decreto con alcuni significativi adeguamenti all'interno dell'ordinamento provinciale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata successivamente dall'art. 8 della LP 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto per la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della stessa legge con riferimento ai rapporti societari intrattenuti alla data del 31 dicembre 2016, da concludersi entro il 30 settembre 2017, con individuazione eventuale delle partecipazioni da alienare.

Inoltre, il legislatore provinciale ha recepito l'impianto del sistema di monitoraggio a livello nazionale degli enti partecipati dalle Amministrazioni Pubbliche articolando, attraverso l'art. 18 comma 3 bis e comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 della L.P. n. 27/2010, i diversi adempimenti in materia e prevedendo:

- la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette da adottarsi in ogni caso con atto a cadenza triennale e comunque aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l'adozione, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo facoltativo aggiornamento, di un distinto programma di razionalizzazione societaria in presenza dei seguenti presupposti:
 - a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di

rendi contabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010. In presenza di un programma di razionalizzazione, ex art. 18 comma 3 bis L.P. n. 1/2005, si evidenzia comunque l'obbligo di relazione, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, in ordine allo stato di avanzamento dello stesso.

In ottemperanza al quadro normativo sopra delineato il Comune di Tre Ville ha adottato i seguenti provvedimenti:

- deliberazione consiliare n. 53 dd. 28.09.2017, con cui è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute e individuazione delle partecipazioni da alienare;
- deliberazione consiliare n. 75 dd. 28.12.2018, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2017, ex art. 7, c. 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.;
- deliberazione consiliare n. 61 dd. 27.12.2019, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2018, ex art. 7, c. 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm. e i.;
- deliberazione consiliare n. 60 dd. 28.12.2020, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2019, ex art. 7, c. 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm. e i.;
- deliberazione consiliare n. 65 dd. 28.12.2021, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2020, ex art. 7, c. 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm. e i.;
- deliberazione consiliare n. 62 dd. 28.12.2022, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2021, ex art. 7, c. 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm. e i.;
- deliberazione consiliare n. 03 dd. 29.01.2024, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2022, ex art. 7, c. 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm. e i.;
- deliberazione consiliare n. 61 dd. 31.12.2024, con cui è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2023, ex art. 7, c. 11 della L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e ss.mm. e i.;

Come delineato all'articolo 1, c. 1, del TUSP, le disposizioni si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Così come specificato negli "indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" disposti congiuntamente dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) e dalla Corte dei Conti, le società partecipate indirettamente ricadono nel perimetro oggettivo quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Non rientrano pertanto nell'ambito della ricognizione e della eventuale razionalizzazione le partecipazioni dirette in associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali o altri enti di diritto

privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'ente locale.

Attraverso il provvedimento in oggetto, si sottopongono tutte le partecipazioni del Comune ricadenti nell'ambito oggettivo di cui sopra, alla verifica di insussistenza delle circostanze previste dal combinato disposto dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e dall'art. 24 della L.P. n. 27/2010 sopra richiamate.

Per l'anno 2025 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024, è stato quindi redatto il piano di ricognizione allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale risultano i presupposti per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette. Per quanto concerne le partecipazioni indirette atteso che, sia per quelle detenute tramite le cosiddette "società di sistema" di cui alla L.P. 3/2006 (Trentino Trasporti S.p.A.) sia per quelle detenute tramite il Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. tutte società in house pluripartecipate, il Comune di Tre Ville non dispone degli strumenti atti ad imporre unilateralmente eventuali misure di razionalizzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra.

Evidenziato che alla data del 31.12.2024 il Comune di Tre Ville deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena Azienda per il Turismo S.p.A.
- Consorzio dei Comuni Trentini S.c.
- Trentino Riscossioni s.p.a.
- Trentino Digitale s.p.a.
- Trentino Trasporti S.p.a.
- G.E.A.S. Giudicarie Energia, Acqua Servizi S.p.A.
- Giudicarie Gas
- Primiero Energia S.p.A.
- Tregas S.r.l.
- Scuola Musicale Giudicarie S.c.
- Funivie Madonna di Campiglio S.p.a.
- Emmecci Group S.p.a.
- Funivie Pinzolo S.p.a.

e partecipazioni indirette nelle seguenti società:

- Società S.E.T. Distribuzione s.p.a. - tramite Consorzio dei Comuni Trentini S.c.;
- Federazione Trentina della Cooperazione soc. coop. - tramite Consorzio dei Comuni Trentini S.c.;
- Banca per il Trentino-Alto Adige soc. coop. (già Cassa di Trento) - tramite Consorzio dei Comuni Trentini S.c.;
- Riva del Garda - Fierecongressi spa – tramite Trentino Trasporti s.p.a.;
- CAF Interregionale Dipendenti S.r.l – tramite Trentino Trasporti s.p.a.;

Dato atto che a seguito della ricognizione, non sono emerse circostanze che rendano necessaria l'adozione di provvedimenti di alienazione o razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune, mentre per quanto riguarda le partecipazioni indirette si rilevano alcune situazioni che giustificano interventi di razionalizzazione già avviati, come di seguito dettagliato:

- il Consorzio dei Comuni Trentini detiene ancora la partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento BCC soc. coop. A decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo l'attuale denominazione.

Il Comune di Tre Ville, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021.

L'Assemblea dei soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023 ed alla luce dei precedenti tentativi di alienazione della partecipazione infruttuosamente esperiti, aveva dato mandato al Consiglio di amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto. A tal fine, è stata effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione (prot. n. 4063 d.d. 2 aprile 2025), ma anch'esso è andato deserto.

In proposito, va considerato che trattasi di partecipazione in una banca di credito cooperativo, la quale non dà titolo alla liquidazione di dividendi, non consente ovviamente di esercitare il controllo sulla società medesima, e – stante la disciplina statutaria della Banca PTS, oltre che le disposizioni di legge che governano l'operatività di tale tipologia di Istituti bancari – può essere detenuta esclusivamente da persone fisiche o imprese che abbiano il proprio centro d'interessi nel territorio di operatività della società stessa. L'acquisizione di una partecipazione nella società è, inoltre, possibile, per chiunque ne abbia i requisiti, mediante richiesta di adesione diretta, trattandosi di società cooperativa a cui si applica il principio della cd. "porta aperta". Da quanto pocanzi esposto può comprendersi la motivazione della scarsa appetibilità della partecipazione da parte di terzi. Va, altresì, osservato che il mantenimento della stessa – pur risultando non del tutto conforme con le previsioni di cui all'art. 24 l.p. n. 27/2010 e all'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 – non espone né il Consorzio né gli Enti soci dello stesso ad alcun concreto pregiudizio, e nemmeno determina l'immobilizzazione di una quota considerevole del patrimonio societario. Per contro, una cessione della partecipazione che non consenta di ritrarne un adeguato controvalore, risulterebbe sconveniente per la salvaguardia del patrimonio societario.

Tutto ciò considerato, l'Assemblea dei Soci, nuovamente deliberando in merito nella seduta del 28 maggio 2025, ha rinnovato ulteriormente il mandato al Consiglio di amministrazione di tentare la dismissione della partecipazione in oggetto. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di recesso, qualora si verifichino le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.

Si prende atto che, al 31 dicembre 2024, la partecipazione risulta ancora non dismessa.

- Trentino Trasporti S.p.A. detiene ancora una partecipazione nella società Riva del Garda – Fierecongressi S.p.A. In base al Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 4 dicembre 2020 e successivi aggiornamenti, era prevista la dismissione di tale partecipazione.

Successivamente, il Programma triennale 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 20.10.2023, ha confermato la volontà di procedere alla cessione della partecipazione entro il 31.12.2024, salvo eventuali accordi specifici con il Comune di Riva del Garda. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2275 del 30.12.2024 è stata formalmente prevista la dismissione della partecipazione detenuta da Trentino Trasporti S.p.A. in Riva del Garda – Fierecongressi S.p.A. (pari al 6,52%).

L'attuazione di questa operazione ha però incontrato notevoli difficoltà, poiché non è stato possibile completare la vendita malgrado l'espletamento di procedure pubbliche. Per questo, il Programma 2023-2025 ha previsto di approfondire con il Comune di Riva del Garda la possibilità di valorizzare, attraverso specifici accordi, il ruolo di Trentino Sviluppo S.p.A. in Lido di Riva del Garda S.r.l., con l'indicazione di far confluire, la partecipazione detenuta da Trentino Trasporti S.p.A. in Lido di Riva del Garda S.r.l. L'operazione potrà avvenire anche tramite cessione a Trentino Sviluppo S.p.A., al

fine di realizzarne il successivo conferimento in Lido di Riva del Garda S.r.l., la quale già detiene un numero significativo di azioni di Riva del Garda – Fierecongressi S.p.A.

In tal modo si risolverebbe, da un lato, la mancata alienazione da parte di Trentino Trasporti S.p.A., nonostante l'espletamento di procedure pubbliche di vendita; dall'altro, si creerebbero le condizioni per rafforzare l'influenza pubblica sul polo espositivo di rilevanza provinciale, nell'ambito della collaborazione tra Provincia autonoma di Trento e Comune di Riva del Garda. Qualora questa via non risultasse percorribile, il Programma 2023-2025 dispone comunque di proseguire con la dismissione della partecipazione entro il termine previsto.

Si prende atto che, al 31 dicembre 2024, la partecipazione risulta ancora non dismessa.

- Trentino Trasporti S.p.A. detiene ancora una partecipazione nella società CAF Interregionale Dipendenti S.r.l. In base al Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 4 dicembre 2020 e successivi aggiornamenti, e come riportato nella prima relazione sullo stato di attuazione del programma approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 564 del 9 aprile 2021, era prevista la dismissione di tale partecipazione.

Successivamente, il Programma triennale 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 20 ottobre 2023, ha precisato che, in attuazione della precedente indicazione di dismettere la partecipazione entro il 30 giugno 2021, Trentino Trasporti ha richiesto il recesso e la liquidazione della quota. Tuttavia, l'unica modalità possibile per il trasferimento è la cessione della partecipazione a un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto d'imposta, come previsto dall'articolo 9, comma 4, del Decreto del Ministero delle Finanze del 31 maggio 1999.

Pertanto, prima di procedere al trasferimento, Trentino Trasporti S.p.A. deve individuare un soggetto acquirente idoneo, il quale deve essere qualificato come sostituto d'imposta e avere un numero di dipendenti sufficiente a garantire il rispetto del requisito quantitativo stabilito dall'articolo 32 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si prende atto che, al 31 dicembre 2024, la partecipazione non risulta ancora dismessa.

- Trentino Trasporti deteneva al 31.12.2023 quote di partecipazione nella società Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone s. cons. a r.l.

In base al Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020 - 2022 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 4 dicembre 2020 e successivi aggiornamenti e nella prima relazione sullo stato di attuazione di detto programma approvata con deliberazione della Giunta provinciale 9 aprile 2021 n. 564, atti ai quali si rinvia, era prevista la dismissione di detta partecipazione. Si aggiorna che l'assemblea dei Soci dell'Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone s. cons. a r.l. di data 19.12.2024 ha formalizzato il recesso dalla qualifica di Socio di Trentino trasporti S.p.A. e in data 27.12.2024 si è provveduto alla restituzione della quota sociale per il valore nominale.

- Trentino Trasporti deteneva al 31.12.2023 quote di partecipazione nella società Car Sharing Trentino Soc. Cooperativa - Via del Brennero 98 (TN) - in liquidazione. In base al Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020 - 2022 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 4 dicembre 2020 e successivi aggiornamenti e nella prima relazione sullo stato di attuazione di detto programma approvata con deliberazione della Giunta provinciale 9 aprile 2021 n. 564, atti ai quali si rinvia, era prevista la dismissione di detta partecipazione. Si aggiorna che l'attività è cessata in data 30.01.2024 ed è stata cancellata in data 07.02.2024. Al 16.10.2023 la Società presentava un patrimonio netto pari a 0 e quindi non è stato liquidato nessun importo ai soci a titolo di capitale sociale.

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica" e s.m.i..

Vista la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2017" e in particolare le "Disposizioni in materia di enti locali e di società" di cui all'art. 7 comma 10.

Vista la Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), art. 24 "Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali".

Vista la Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria provinciale 2005), art. 18 "Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia", comma 3 bis 1.

Vista la Legge Provinciale Legge Provinciale 17 giugno 2004 n. 6 "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici".

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.).

Visto il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 dd. 14.09.2018.

Visto il Regolamento interno del Consiglio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18.12.2018 e successivamente modificato con deliberazione n. 27 del 16.05.2022.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2

Visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, pervenuto al protocollo dell'Ente n. 11083 di data 22.12.2025.

Dato atto che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, sono stati rilasciati i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., espressi favorevolmente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'esito della votazione espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli n. 14, astenuti n. //, contrari n. //, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco con l'assistenza degli scrutatori nominati in apertura di seduta

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, in via diretta e indiretta, dal Comune di Tre Ville alla data del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, dell'art. 18, comma 3-bis 1, della L.P. 1/2005 e e s.m.i., come risultante dalle schede delle partecipazioni societarie allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e sintetizzate nella tabella seguente:

Partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	01533550222	0,54%	Mantenimento senza interventi
Emmeci Group S.p.A.	01669050229	0,77%	Mantenimento senza interventi
Funivie Madonna di Campiglio S.p.A.	00107390221	0,0019%	Mantenimento senza interventi
Funivie Pinzolo S.p.A.	00180360224	0,072%	Mantenimento senza interventi
Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.,	01811460227	2,33%	Mantenimento senza interventi
Giudicarie Gas S.p.A.	01722590229	1,92%	Mantenimento senza interventi
Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.	01854660220	3,88%	Mantenimento senza interventi
Primiero Energia S.p.A.	01699790224	0,065%	Mantenimento senza interventi
Scuola Musicale Giudicarie S.C.	02082260221	10,38%	Mantenimento senza interventi
Tregas Trentino Reti Gas S.r.l.	02031010222	7,43%	Mantenimento senza interventi
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0055%	Mantenimento senza interventi
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,0142%	Mantenimento senza interventi
Trentino Trasporti S.p.A.	01807370224	0,0002%	Mantenimento senza interventi

Partecipazioni indirette:

SOCIETA' TRAMITE CHE DETIENE LE AZIONI	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Banca per il Trentino-Alto Adige soc. coop. (già Cassa di Trento)	00107860223	0,045%	Razionalizzazione
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Federazione trentina della cooperazione s.c.	00110640224	0,133%	Mantenimento senza interventi

Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Set Distribuzione S.p.A.	01932800228	0,045%	Mantenimento senza interventi
Trentino Trasporti S.p.A.	CAF Interregionale Dipendenti Srl	02313310241	0,00019%	Razionalizzazione
Trentino Trasporti S.p.A.	Riva del Garda – Fierecongressi S.p.A.	01235070222	4,89%	Razionalizzazione

2. DI PRECISARE che a seguito della ricognizione di cui al punto 1, non sono emerse circostanze che richiedono l'adozione di provvedimenti di alienazione o di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune. Tuttavia, si rilevano alcune situazioni che giustificano interventi di razionalizzazione – già in corso – relativamente alle seguenti partecipazioni indirette:
- Banca per il Trentino-Alto Adige soc. coop. (già Cassa di Trento) – partecipazione detenuta tramite il Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.
 - CAF Interregionale Dipendenti Srl – partecipazione detenuta tramite Trentino Trasporti spa
 - Riva del Garda – Fierecongressi S.p.A. – partecipazione detenuta tramite Trentino Trasporti spa
3. DI DARE ATTO che alla data del 31.12.2024, per i motivi meglio esposti in premessa, risultano dismesse le seguenti partecipazioni indirette del Comune di Tre Ville, detenute per il tramite di Trentino Trasporti S.p.A.:
- Car Sharing Trentino Società Cooperativa in liquidazione;
 - A.P.T. Trento, Monte Bondone S.Cons. a r.l.
4. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P.
4. DI INCARICARE la responsabile dell'ufficio finanziario agli adempimenti conseguenti.
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. Di DARE che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, c. 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Matteo Leonardi
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lorena Salvagni
firmato digitalmente

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs.39/1993).